

Avv. ROBERTA LOMEIO
Via Ruggero Settimo 73
90139 PALERMO
Fax: 0917573136
pec: robertalomeo@pec.it

Avv. MARCO LO GIUDICE
Piazza Castelnuovo 50
90141 PALERMO
Fax 0918773635
pec: marcolog giudice@avvpec.it

TRIBUNALE DI RAVENNA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per CHIANELLO Massimo, nato ad Agrigento (AG) il 12.12.1966, Codice Fiscale CHNMSM66T12A089J, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco LO GIUDICE sito in Palermo, Piazza Castelnuovo 50 (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcolog giudice@avvpec.it), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberta LOMEIO per mandato in calce al presente atto, procuratori che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: marcolog giudice@avvpec.it robertalomeo@pec.it nonché al seguente numero di fax: 091/8778196

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del merito (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI DI

Dei docenti inseriti nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie e/o nelle G.P.S. e/o nelle G.A.E. per la provincia di Palermo, valide per l'anno scolastico 2024/2025, per la classe di concorso A047 - Scienze matematiche applicate., posto comune, che, in virtù dell'attribuzione della sede spettante al ricorrente subirebbero un pregiudizio.

IN FATTO

Il ricorrente è un docente di scuola secondaria di secondo grado, assunto a tempo indeterminato presso il Ministero convenuto, titolare presso l'Istituto Professionale

“Persolino Strocchi” di Faenza (RA), classe di concorso A047 Scienze matematiche applicate.

Il giorno 11 luglio 2024, il ricorrente ha inoltrato domanda di Assegnazione provvisoria interprovinciale (**all. 1**), chiedendo il **ricongiungimento per esigenze di famiglia** nel comune di Palermo, come previsto dal C.C.N.I. sulle assegnazioni provvisorie (**all. 2**) e dell’Intesa del 27.6.2024 (**all. 3**).

Il ricorrente è, infatti, coniugato con la sig.ra Maria Rita Rosa CINO, con cui convive, nonché padre di CHIANELLO Alice, nata a Palermo il giorno 8.2.2007, minorenni (**all. 4**).

Con la domanda di assegnazione provvisoria, il ricorrente ha, altresì, indicato il proprio ordine di preferenza per le sedi e la provincia cui essere assegnato per l’anno scolastico 2024/25:

PREFERENZE			
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
1	Scuola	PATD032504	ALMEYDA - CRISPI
2	Scuola	PAIS02900N	DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI
3	Scuola	PAIS03800C	PIO LA TORRE
4	Scuola	PAIS03700L	L.EINAUDI-PARETO
5	Scuola	PAIS02300P	F. FERRARA
6	Scuola	PASD03350E	KIYOHARA - PARLATORE
7	Scuola	PARH02000A	I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO PIAZZA"
8	Scuola	PAIS033009	V.RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - F.PARLATORE
9	Scuola	PAIS041008	F.PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)
10	Scuola	PATN01000Q	MARCO POLO
11	Comune	G273	PALERMO
12	Comune	L112	TERMINI IMERESE
13	Comune	G348	PARTINICO
14	Comune	A546	BAGHERIA
15	Provincia	PA	PALERMO

Il 26.8.2024, l’Ambito territoriale per la provincia di Palermo ha pubblicato la graduatoria delle assegnazioni provvisorie (cioè della mobilità annuale 2024/25).

Il ricorrente, indicato alla posizione n. 3. nella menzionata graduatoria, non ha ottenuto una sede di assegnazione provvisoria (**all. 5**).

Lo stesso giorno, tuttavia, altri Ambiti territoriali della regione Sicilia (Trapani, Enna Caltanissetta, Messina etc.) avevano pubblicato i propri Bollettini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025, dai quali si evinceva che altri docenti, fino a quel momento in servizio in provincia di Palermo, avevano ottenuto l'assegnazione in altre province, così liberando numerose sedi a Palermo; sedi che erano state indicate come preferenze nella domanda di assegnazione del ricorrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti sedi scolastiche:

1. I.T.G.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico (PA), posto liberato da RAGONA Antonella Giovanna assegnata a Trapani (cfr. **all. 6** – Bollettino Trapani),
2. Istituto “Mandralisca” di Cefalù (PA) liberato da ODDO Francesco, assegnata in provincia di Messina (cfr. **all. 7** – Bollettino Messina).
3. Istituto Superiore S’ D’Acquisto di Bagheria (PA), liberato da ALIQUO’ Salvatora Beatrice assegnata in provincia di Messina, all. 7 cit.).

In particolare, come si evince dal bollettino pubblicato dall’Ambito di Trapani, la disponibilità del posto era nota all’Ufficio già dal 23 agosto 2024, data di “produzione della stampa”:

ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO: 2024/25
DATA PRODUZIONE DELLA STAMPA: 23/08/2024
PROVINCIA: TRAPANI

Nessuno dei numerosi posti disponibili in provincia di Palermo, per la classe di concorso A047, è stato assegnato al ricorrente, che aveva diritto al ricongiungimento nel comune di Palermo.

In ragione di ciò, il ricorrente ha presentato un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL 29.11.2007 (**all. 9**). Il tentativo è stato, però, respinto dal Ministero che, pur non contestando la ricostruzione in fatto, ha motivato il rigetto sulla base della seguente motivazione: *«La pretesa di parte verte sull'assegnazione di sede resasi disponibile dopo la data di definizione del procedimento. In riferimento a tale aspirazione, non sono stati disposti né previsti scorrimenti della graduatoria, come esplicitato anche nella decretazione relativa, secondo cui l'accertamento di sopravvenute disponibilità non avrebbe dato luogo al rifacimento delle operazioni, per il prevalente interesse pubblico al tempestivo avvio dell'a.s. 2024/25 e per insussistenza di disposizioni legislative di segno contrario»* (**all. 10**).

Per le ragioni in fatto qui esposte il ricorrente enuncia il seguente motivo

IN DIRITTO

FUMUS BONI IURIS: SUA SUSSISTENZA.

MANIFESTA VIOLAZIONE DELLA SEQUENZA OPERATIVA DELLE ASSEGNAZIONI INTEPROVINCIALI. MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DISPONIBILE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CEDU, 36 COST. E 1 CCNI SULLE UTILIZZAZIONI

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (personale di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2020/2022 e successive proroghe che ne regola la disciplina.

Il citato CCNI, all'art. 1, esplicita la propria funzione, specificando di essere *«prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale [...] e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari [...] tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti [...]»*.

Altrettanto chiaro è il testo dell'art. 7 del citato contratto, rubricato assegnazioni provvisorie personale docente, che prevede: *«1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi: 1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:*

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;*
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;*
- ricongiungimento al genitore.*

La procedura di mobilità annuale è regolata dal CCNI come una sequenza operativa che deve concludersi entro il 31 agosto. Ciò si ricava dall'art. 9 del CCNI, che così dispone: *«Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto»*.

In conclusione, l'odierna parte ricorrente, doveva essere assegnata in provincia di Palermo in ragione della presenza di numerosi posti disponibili, anteriormente al 31.8.2024, che sono stati, invece, utilizzati dal Ministero convenuto per stipulare contratti a tempo determinato con altri docenti.

Alcuni dei detti posti erano disponibili addirittura prima del 26.8.2024 (cfr. Bollettino Trapani).

Il Ministero convenuto ha giustificato l'omessa attribuzione delle sedi disponibili in ragione dell'interesse "preminente" di dare avvio tempestivo all'anno scolastico 2024/2025.

La motivazione è meramente apparente, perché l'assegnazione delle sedi rimaste libere non avrebbe in alcun modo inciso sull'avvio dell'anno scolastico, che, come noto, avviene il giorno 1.9.2024.

Sarebbe bastato pubblicare una nuova graduatoria e attribuire le assegnazioni provvisore ai docenti rimasti privi di sede. Procedura, invero, effettuata negli anni scolastici passati dallo stesso ufficio territoriale.

Invece, i posti rimasti disponibili sono stati assegnati a docenti con contratti a tempo determinato, dando avvio a procedure più complesse rispetto al mero scorrimento di una graduatoria già predisposta.

SUL *PERICULUM IN MORA*

In relazione alla suindicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che presupposto fondamentale per la concessione di una statuizione d'urgenza è, altresì, il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Il detto presupposto sussiste nel caso di specie, essendovi un concreto e grave rischio che le ragioni della parte ricorrente subiscano un serio pregiudizio, ove

questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinario, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Il ricorrente è residente a Palermo dove convive insieme alla propria moglie e alla propria figlia minorenni (all. 1).

Il prof. CHIANELLO, dunque, solo con il provvedimento di assegnazione provvisoria potrebbe soddisfare il proprio diritto ad adempiere pienamente al proprio dovere di assistenza genitoriale verso la figlia minorenne nonché a convivere con il proprio coniuge nella casa familiare; Esercizio di diritti e adempimenti di doveri che, invece, gli sono preclusi in ragione della omessa assegnazione della sede disponibile nella provincia di ricongiungimento familiare.

Nel caso di specie, il diritto alla famiglia sancito e tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 36 della Costituzione è risultato recessivo rispetto al dominante interesse pubblico del "tempestivo avvio dell'anno scolastico".

Siffatto danno non è, all'evidenza, risarcibile per equivalente, (*ex multis*, Trib. Lavoro di Roma, 20.1.2011 che ha ribadito, come in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno debba essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede precedente e al rischio di protrarsi illegittimo il trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore; cfr. anche Trib. Firenze, Lav., Ord. del 23.7.2024, giudizio n. 2290/2024 RG – **all. 11**).

In particolare, la mancata assegnazione provvisoria nel comune siciliano, da ritenersi surrettizia e apodittica nelle motivazioni, comporta un grave danno alla

parte ricorrente, costretta a dover prendere servizio in Emilia Romagna, a circa 1.300 chilometri di distanza dal luogo di residenza e di ricongiungimento con il proprio figlio minore.

In conclusione, deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione, non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra un danno grave e irreparabile.

TUTTO CIO' PREMESSO

La parte esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia - previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente – così provvedere:

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED *INAUDITA ALTERA PARTE*
OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI

- ORDINARE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLA PARTE RICORRENTE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, INDICATO NELLA PROPRIA ISTANZA DI MOBILITÀ SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA o comunque presso altra sede disponibile in provincia di Palermo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con

attribuzione *ex art.* 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIM.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE

SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIM

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E/O NELLE G.P.S. E/O NELLE G.A.E. PER LA PROVINCIA DI PALERMO, VALIDE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PER LA CLASSE DI CONCORSO A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE, POSTO COMUNE”

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

PRODUZIONI

1. Domanda assegnazione provvisoria interprovinciale e allegati
2. CCNI Mobilità annuale
3. Intesa del 27 giugno 2024
4. Bollettino pubblicazione graduatoria assegnazioni provinciali Palermo
5. Bollettino pubblicazione graduatoria assegnazioni provinciali Trapani
6. Bollettino pubblicazione graduatoria assegnazioni provinciali Messina
7. Tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNI;
8. Verbale Conciliazione con esito negativo;
9. Ordinanza Tribunale di Firenze del 23.7.2024

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che la stesso versa un contributo unificato pari a 259 euro.

Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Roberta Lomeo